

## **PROVVEDIMENTO del 18 Giugno 1998 n. 893 G.**

### **Disposizioni in materia di classificazione e valutazione del portafoglio titoli delle imprese di assicurazione.**

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera a) che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare provvedimenti per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal decreto stesso;

Visto l'art. 15 del suddetto decreto legislativo 173/97 che disciplina gli attivi patrimoniali ad utilizzo durevole;

Considerata la necessità di fornire istruzioni alle imprese in ordine alla classificazione in contabilità dei titoli, di debito e di capitale, al fine di assicurare il rispetto del principio della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico;

**Dispone:**

#### **Art. 1 Classificazione del portafoglio titoli**

1. L'individuazione delle caratteristiche essenziali, in termini qualitativi e quantitativi, dei comparti *investimenti ad utilizzo durevole ed investimenti ad utilizzo non durevole*, al fine dell'assegnazione dei titoli nei comparti medesimi, da effettuarsi in via preventiva, deve formare oggetto di una specifica "deliberazione quadro" del competente organo amministrativo dell'impresa (Consiglio di amministrazione o Comitato esecutivo).

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve:

- stabilire le linee guida per operare la classificazione in armonia con il quadro gestionale complessivo dell'impresa ed in particolare con gli impegni assunti, prendendo come riferimento un orizzonte temporale coerente con la pianificazione della gestione del portafoglio titoli adottata dall'impresa stessa, prescindendo da situazioni di carattere contingente;
- contenere elementi che consentano di assicurare in ogni momento la coerenza tra i principi generali in essa contenuti e l'operatività gestionale.

## Art. 2 Criteri generali

1. La classificazione dei titoli deve essere effettuata sulla base di un criterio *funzionale* ossia tenendo conto della loro destinazione, ad un uso durevole o non durevole, nell'ambito della strategia di gestione del portafoglio.

2. I titoli assegnati al comparto *investimenti ad utilizzo durevole* non possono in nessun caso formare oggetto di sistematiche operazioni di compravendita.

3. Il carattere durevole dell'investimento deve essere valutato in coerenza con la complessiva situazione economica e finanziaria, attuale e prospettica, dell'impresa.

4. La destinazione dei titoli a copertura delle riserve tecniche ovvero l'assegnazione alle "gestioni separate" collegate a polizze vita a prestazioni rivalutabili non è di per sé sufficiente a giustificare la loro classificazione nel comparto *investimenti ad utilizzo durevole*.

## Art. 3 Operazioni su titoli classificati

1. Le operazioni, di importo significativo, riguardanti il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro ovvero la dismissione anticipata di titoli classificati ad utilizzo durevole, da effettuarsi comunque nel rispetto delle linee guida contenute nella deliberazione di cui all'art. 1 del presente provvedimento, devono essere ricondotte a situazioni che, nell'ambito di una corretta gestione del portafoglio, rivestono carattere di eccezionalità e straordinarietà.

2. Le operazioni di cui al comma 1, da portare a conoscenza del competente organo amministrativo dell'impresa, non richiedono l'assunzione di una nuova deliberazione allorché non comportino modifiche sostanziali nelle caratteristiche quantitative e qualitative dei singoli comparti.

3. Il trasferimento dei titoli da un comparto all'altro deve avvenire sulla base del valore contabile del titolo alla data dell'operazione, determinato secondo i criteri della classe di provenienza. Successivamente al trasferimento, i titoli devono essere valutati secondo i criteri propri del comparto di destinazione. Restano ferme le disposizioni, in materia di gestioni interne separate collegate a polizze vita a prestazioni rivalutabili, impartite dall'Istituto con circolare n. 71 del 26 marzo 1987.

#### **Art. 4 Obblighi di informazione**

**1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e dall'Allegato III allo stesso decreto, gli amministratori devono illustrare nella nota integrativa al bilancio di esercizio sia i criteri seguiti nella classificazione del portafoglio titoli sia le operazioni di cui all'art. 3, comma 1, del presente provvedimento, indicandone le motivazioni e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.**

**2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite anche nelle rendicontazioni semestrali, ivi comprese quelle effettuate ai sensi della circolare di questo Istituto n. 248 del 9 giugno 1995, e nelle eventuali situazioni patrimoniali infrannuali.**

#### **Art. 5 Compiti del Collegio sindacale**

**1. Il Collegio sindacale deve verificare tempestivamente che le linee guida stabilite nella deliberazione di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento siano coerenti con i parametri di riferimento individuati al comma 2 del medesimo articolo e risultino compatibili con le condizioni attuali e prospettive di equilibrio economico-finanziario dell'impresa.**

**2. Il Collegio sindacale deve verificare, inoltre, in sede di adempimenti sul bilancio di esercizio, la conformità degli atti di gestione alle suddette linee guida.**

#### **Art. 6 Entrata in vigore**

**1. La deliberazione di cui all'art. 1 del presente provvedimento, ove non precedentemente assunta, deve essere adottata entro il 31 ottobre 1998. Copia del verbale contenente tale deliberazione e le eventuali successive modifiche deve essere inviata all'Istituto nei quindici giorni successivi alla data di adozione.**

**2. Le istruzioni contenute nel presente provvedimento si applicano a partire dalla redazione del bilancio dell'esercizio 1998.**

**3. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**